



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 13/3/1995)

(modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 30/10/1995)

Art. 1 – Istituzione della Tassa. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 L. 22 Febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Servizio di Nettezza Urbana. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 3 – Contenuto del Regolamento. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa. 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti responsabili della

tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 – Esclusioni dalla Tassa. 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, cantine o comunque locali non abitabili;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifero, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) aree a verde di pertinenza di locali od aree assoggettate a tassazione;

g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di Leggi, Regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi e servizi, magazzini), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
falegnamerie	30%
autocarrozzerie	30%
autofficine di riparazione veicoli	30%
gommisti	30%
autofficine di elettrauto	30%
distributori di carburante	30%
lavanderie	30%
verniciatura	30%
tessiture	30%
galvanotecnici	30%
pasticcerie	30%
rosticcerie	30%

Art. 6 – Commisurazione della Tassa. 1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento specifico.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte operative o di pertinenza. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori o uguali a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 – Applicazione della Tassa in funzione dello svolgimento del servizio. 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza viaria più breve dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 mt.

3. Le condizioni previste al 4 comma dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida del Gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta,

il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa relativamente al periodo di mancato servizio o di insufficiente predisposizione dei contenitori.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini la impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva o per mancata effettuazione del servizio di raccolta.

Art. 8 – Parti comuni del condominio. 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuto.

2. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

3. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il seguente prospetto:

- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre a 10 condomini.

Art. 9 – Classi di contribuenza. 1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del D. Lgs n. 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.

2. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

3. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del

servizio, quali coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti e istituti pubblici di ricerca.

4. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono accorpate nelle seguenti categorie omogenee a cui viene attribuito il coefficiente di produttività a fianco di ciascuna indicato:

DESCRIZIONE CATEGORIE	INDICE PRODUTTIVO
A) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva.	0.88
A1) Locali ed aree di cui alla categoria A rientranti nelle condizioni d'uso di cui al successivo art. 10-comma 3 - lettera a) c) d) e).	0.61
A2) Locali ed aree di cui alla categoria A rientranti nelle condizioni d'uso di cui al successivo art. 10 comma 3 lettera b).	0.71
B) Locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle già comprese nelle altre categorie	1.24
C) Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi, vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili ed a ristorazione collettiva.	3
C1) Locali ed aree adibiti ad esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili. †	2.25

D) Autorimesse, boxes privati, aree adibite ad impianti per distribuzione carburante.	0.76
E) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale.	1.60
F) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni e associazioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche e benefiche, sale teatrali e cinematografiche, scuole private.	0.29
G) Locali ed aree adibiti a complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive (autosaloni, mobili ed arredamenti) nonché aree ricreativo-turistiche.	1.10
H) Locali adibiti a circoli sportivi ricreativi, sale da gioco, sale da ballo e simili.	0.95
I) Area a mercato di beni alimentari o deperibili.	0.50
II) Area a mercato di beni non deperibili.	0.38

5 .La Giunta Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando i dati e le circostanze di cui all'art. 69 - comma 2 - del D. Lgs n. 507/93.

6. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, , trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non , obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 10 – Riduzioni. 1. Sono computate per metà le superfici riguardanti le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoriportata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato salvo accertamento da parte del Comune: 30%
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- f) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2 D. Lgs. 507/1993: 15%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Dal punto c) al punto f) le riduzioni avranno una validità annuale.

Art. 11 – Agevolazioni. 1. Con riferimento al 1 comma dell'art. 67 del D. Lgs. n. 507/1993, la tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto riportata nel caso di:

- a) soggetti passivi che risultino in oggettive precarie situazioni economiche certificate dal servizio sociale comunale e che per tale motivo siano beneficiari di contributo da parte del Comune, limitatamente al periodo in cui tali condizioni siano accertate: fino al 50%

Sono esonerati dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte adibiti ad attività scolastiche di ogni ordine e grado svolte da istituzioni pubbliche o private purché queste ultime, siano per convenzione destinatarie di contributi comunali a sostegno dell'attività medesima;

- b) i locali adibiti a culti ammessi nello Stato;

c) i locali e le aree scoperte che, nell'esercizio del ministero pastorale, siano adibiti ad attività sociali, ricreative e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

Art. 12 – Tassa giornaliera di smaltimento. 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 – Denunce. 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei

locali e delle aree stesse.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

b) l'indicazione del codice fiscale;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificanti i rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali, delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.14 – Decorrenza della Tassa. 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o della occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto é disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

6. Quest'ultima denuncia é da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui é iscritto il tributo.

Art. 15 – Mezzi di controllo. 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16 – Sanzioni. 1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila (50.000.=) a lire centocinquantamila (150.000.=), si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio della Legge 689/1981.

Art. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso.
1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs.507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18 – Entrata in vigore. Disposizioni finali e transitorie. 1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli del D. Lgs. n. 507/1993 la cui decorrenza , stata differita da vigenti disposizioni di legge.

2. Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dalla attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. Le disposizioni regolamentari

incompatibili col presente regolamento sono abrogate.